



Comune di Morrovalle

Provincia di Macerata

DOMANDA RILASCIO TESSERINO DI HOBBISTA

bollo

AL COMUNE DI MORROVALLE
Servizio Commercio
62010- MORROVALLE

OGGETTO: Domanda rilascio tesserino di hobbista – art. 43, comma 2 della l.r. 27 del 10.11.2009.

la/il sottoscritta/o

nata/o a il.....

codice fiscale

cittadinanza.....

residente a.....capin via

..... n.....

Tel.....cellfax

Mail

CHIEDE

il **rilascio del tesserino di hobbista** di cui art. 43, comma 2 della l.r. 27 del 10.11.2009 per la vendita della seguente merceologia:

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art.76 D.P.R. 445 del 28.12.2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- di operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 33, comma 1, lettere h) e j) e senza l'autorizzazione di cui agli artt. 41 e 42 della l.r. 27/2009 in qualità di operatore non professionale che vende beni in modo del tutto sporadico e occasionale;
- di vendere oggetti rientranti nella propria sfera personale o collezionati ed aventi un prezzo unitario non superiore ad € 250,00;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della l.r. 27 del 10.11.2009;
- di non esercitare professionalmente alcuna attività commerciale;

Alla presente allega:


- copia fotostatica di un valido documento di identità personale;
- foto tessera recente;
- marca da bollo da € 14,62 per il rilascio del tesserino.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs.196/2003 "Codice sulla protezione dei dati personali", dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente segnalazione.

MORROVALLE, li _____

FIRMA DEL DICHIARANTE (per esteso e leggibile)

L.R. 27/2009 - Art. 43 - (Hobbisti)



Comune di Morrovalle

Provincia di Macerata

1. Ai fini della presente legge, sono hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore **che non superino il prezzo unitario di euro 250,00**. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera *h) e i)*-, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56. *Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.*"
2. **Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino** rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.
3. **Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di cinque anni**, anche non consecutivi, trascorsi i quali l'hobbista per poter esercitare l'attività deve ottenerne il rinnovo.
4. **Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino** in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.
5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 **possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno**. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.
6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 1. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 2.
7. La limitazione di cui al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell'ex Obiettivo 2.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE


seduta del 16 MAG 2011	pag. 4
Delibera 716	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

1. Sono considerati hobbisti ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della l.r. 27/2009 gli operatori non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo del tutto sporadico e occasionale, merci di modico valore che non superano il prezzo unitario di euro 250,00.
2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35 della l.r. 27/2009, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
3. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di cinque anni.
4. Il tesserino deve contenere il logo della Regione, le generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.
5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l'attività. L'istanza deve contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
 - c) esatta indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
 - d) fotografia;
 - e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della l.r. 27/2009.
6. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo deve restituire al Comune che lo ha rilasciato e per poterne ottenere il rinnovo si applica quanto previsto dal comma 5.
8. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune che ha rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.
9. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune che lo ha rilasciato con le modalità di cui al comma 5, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.



Comune di Morrovalle

Provincia di Macerata



Comune di Morrovalle

Provincia di Macerata
